

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e K.-P. Wojcik, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della lettera della Commissione, del 17 agosto 2015, con cui quest'ultima si sarebbe astenuta dal presentare una proposta legislativa per la creazione di una associazione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *La Europäischer Tier- und Naturschutz eV e il sig. Horst Giesen sono condannati alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Ricorso proposto il 12 aprile 2016 — NC/Commissione

(Causa T-151/16)

(2016/C 279/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NC (rappresentanti: J. Killick e G. Forwood, barristers, e C. Van Haute e A. Bernard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2016, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti e per la concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea, ed è stata inserita nel sistema di individuazione precoce e di esclusione previsto dall'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298, pag. 1);
- adottare le misure di organizzazione del procedimento richieste; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite (*lex mitior*), per la mancata applicazione del regolamento n. 966/2012 come modificato dal regolamento 2015/1929 ⁽¹⁾ alla decisione impugnata;
2. Secondo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, per omessa consultazione dell'istanza e omessa revisione della sua decisione come richiesto dal regolamento n. 966/2012, quale modificato dal regolamento 2015/1929.

3. Terzo motivo, vertente, in subordine, sulla violazione del principio di proporzionalità e dell'articolo 133 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002 ⁽²⁾, per l'applicazione di un'esclusione che è sproporzionata nelle presenti circostanze.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità e del principio del *ne bis in idem*, dal momento che la ricorrente è già stata esclusa per la stessa condotta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 maggio 2016 — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech)

(Causa T-235/16)

(2016/C 279/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: GP Joule PV & Co. KG (Reußenköge, Germania) (rappresentante: avv. F. Döring)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Green Power Technologies SL (Bollullos de la Mitación, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento verbale «GPTech» — Domanda di registrazione n. 12 593 869

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 febbraio 2016 nel procedimento R 848/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Modificare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione di marchio n. 12 593 869;
- In subordine, annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

- Violazione del regolamento n. 207/2009, in quanto i requisiti relativi all'informazione, sanciti dalla Regola 17(4) del regolamento n. 2868/95, che è concepita per tutelare l'opponente, non sono stati considerati applicabili;